REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 102 del 12/07/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 7 Settore provinciale del Genio Civile - Benevento -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BENEVENTO. RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI AREA DEMANIALE COSTITUITA DALL'EX ALVEO DEL TORRENTE SERRETELLE, DI SUPERFICIE PARI A MQ. 4.630, IN CATASTO ALLA PARTICELLA N. 207 DEL FOGLIO N. 45, A FAVORE DEI SIGG. TROISO ANTONIO E ZOLLO ANGELA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che in attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. 112/98 e del D.P.C.M. 12/10/2000, a partire dal 01/01/2001 la gestione dei beni del Demanio Idrico dello Stato è stata trasferita alla Regione Campania;
b. che con Delibera di Giunta Regionale n. 5154 del 20/10/2000 è stata affidata ai Settori Provinciali del Genio Civile la competenza in materia di gestione dei beni del Demanio Idrico nell'ambito dei territori di rispettiva competenza;
c. che i sigg. Troiso Antonio e Zollo Angela, con nota in data 29/03/2012 assunta al protocollo regionale al n. 249961 del 30/03/2012, hanno chiesto il rinnovo del Decreto di Concessione n. 34 del 09/04/2009 rilasciato da questo Settore relativo all'utilizzazione dell'area demaniale dell'ex alveo del Torrente Serretelle in catasto alla particella n. 207 del foglio n. 45 di mq **4.630** del Comune di Benevento, scaduto il 08/04/2012;
d. che ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed ii., il funzionario geom. Agostino Mucci è stato individuato, come agli atti, Responsabile del Procedimento Amministrativo de quo;

PRESO ATTO:

a. dell'istruttoria prot. reg. n. 535830 del 12/07/2012, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
b. della nota prot. reg. n. 535882 del 12/07/2012 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

CONSIDERATO:

a. che l'esercizio dell'attività richiesta non trova impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904, non interferendo in alcun modo sul regolare deflusso delle acque del Torrente Serretelle;
b. che nessun contenzioso è insorto durante il rapporto stesso;
c. che non è intervenuta nessuna nuova disposizione legislativa e/o regolamentare, nella materia di che trattasi, ostativa al rinnovo della concessione;
d. che i sigg. Troiso Antonio e Zollo Angela risultano in regola con il pagamento del canone dovuto a tutto il 31/12/2012;

RITENUTO:

a. che l'utilizzazione dell'area, così come sopra individuata, è soggetta al rilascio di concessione d'uso a titolo oneroso, con obbligo di versamento del canone, in applicazione alla normativa che regolamenta l'attività amministrativa connessa alla gestione del demanio idrico (L. n. 567 del 12/06/1962; L. n. 11 del 11/02/1971 e L. n. 203 del 03/05/1982), applicabile in virtù dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001;
b. di dover formalizzare il rinnovo della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 34 del 09/04/2009 a favore dei sigg. Troiso Antonio e Zollo Angela;

VISTO:

a. la L. n. 2248 del 20/03/1865 art. 378 allegato F;
b. il R.D. n. 368 del 08/05/1904;
c. il R.D. n. 523 del 25/07/1904;
d. la L. n. 281 del 16/05/1970;
e. la L.R. n. 1 del 26/01/1972;
f. la L.R. n. 29 del 14/05/1975;
g. il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 art. 89;
h. la L.R. n. 47 del 27/10/1978;
i. il D.L. n. 546 del 02/10/1981 art.14 comma 1;
j. la L. n. 241 del 7/8/1990;
k. il D.Lgs. n. 29 . del 3/02/1993;
l. la L. n. 537 del 24/12/1993;
m. la L. n. 59 del 15/03/1997;
n. il D.M. n. 258 del 02/03/1998;

o. il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998;
p. il D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999;
q. la D.G.R. n. 3466 del 03/06/2000;
r. il DPCM del 12/10/2000;
s. la D.G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
t. la D.G.R. n. 5784 del 28/11/2000;
u. il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 art. 4 comma 2;
v. il D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001 art. 6 comma 1;
w. la L.R. n. 7 del 30/04/2002;
x. la D.G.R. n. 2075 del 29/12/2002;
y. la L.R. n. 1 del 27/01/2012;
z. la D.G.R. n. 24 del 14/02/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. Di rinnovare a favore dei sigg. Troiso Antonio e Zollo Angela, nati a Apice (BN) il 08/09/1948 e Benevento il 12/11/1950 e residenti a Benevento alla C.da Serretelle (Concessionario), CC.FF. **TRS NTN 48P08 A328U e ZLL NGL 50S52 A783O** la Concessione d'uso dell'area demaniale, ex alveo del Torrente Serretelle, di superficie pari a mq. **4.630**, identificata catastalmente al foglio n. 45 particella n. 207 del N.C.T. del Comune di Benevento.
2. La concessione avrà la durata di anni **6** (sei), con decorrenza 09/04/2012, e potrà essere rinnovata, a meno di motivi ostativi, previa formale richiesta da prodursi almeno **6** (sei) mesi prima della scadenza alla Regione Campania - Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.
3. Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle clausole e condizioni di seguito elencate:
   - 3.1. Non è consentito il tacito rinnovo. L'occupazione che si dovesse protrarre oltre la scadenza del titolo concessorio senza l'intervenuta richiesta di rinnovo è da considerare a tutti gli effetti di legge occupazione abusiva.
   - 3.2. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per gravi inadempienze alle clausole del presente Decreto da parte del Concessionario.
   - 3.3. La revoca potrà essere disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, a suo insindacabile giudizio e senza diritto ad alcun indennizzo e/o rimborsi per canoni comunque versati.
   - 3.4. L'area in argomento, così come individuata catastalmente, dovrà essere adibita esclusivamente ad uso agricolo.
   - 3.5. Andranno comunque definite e rispettate le fasce delle servitù idrauliche di cui all'art. 96, lett. f), del R.D. 523/1904 ed al (P.S.D.A.) redatto dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno approvato con DPCM del 21/11/2001, tenendo presente che le stesse vanno misurate dal ciglio naturale della sponda del fiume o dal piede esterno del suo argine artificiale oppure,in mancanza di questi elementi, dal limite dell'alveo di piena ordinaria così come cartografato catastalmente; di conseguenza nei primi **dieci** metri a partire dal suddetto limite è vietato realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimento del terreno; inoltre, nella fascia dei primi **quattro** metri è vietato impiantare alberi e siepi di qualsiasi specie.
   - 3.6. Il Concessionario, per l'occupazione dell'area demaniale, dovrà corrispondere all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € **186,53** (euro centottantasei/53) così distinto:
     - 3.6.1. canone annuo aggiornato all'anno 2012) pari ad € **169,57** (euro centosessantanove/57);
     - 3.6.2. imposta regionale del 10% pari ad € **16,96** (euro sedici/98).
   - 3.7. Il canone annuo è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente e dovrà essere versato anticipatamente entro il mese di **febbraio** di ciascun anno

sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, codice tariffa n. **1517**, specificando la causale del versamento **"Area 15 Settore 07 – Canone annuo per uso area demaniale del Torrente Serretelle in agro di Benevento",** oppure mediante bonifico postale a favore della Regione Campania, codice **IBAN IT59 A076 0103 4000 0002 1965 181**, relativo al conto corrente unico delle Poste Italiane specificando sempre il codice tariffa n. **1517** e la causale del versamento. L'attestazione originale del versamento dovrà essere trasmessa al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento entro **10** giorni dalla data di pagamento.

3.8. Il Concessionario dovrà apporre ai margini dell'area demaniale cartelli ben visibili riportando gli estremi della concessione.

3.9. Non dovranno essere arrecati in alcun modo danni alla sponda ed alle opere di difesa esistenti; qualora si verificassero danni, l'onere della riparazione, è a totale carico del Concessionario.

3.10. E' vietata ogni destinazione delle aree oggetto della presente concessione diversa da quella sopra stabilita, con divieto di apportare modificazioni alle quote del terreno.

3.11. Qualsiasi variazione in merito all'utilizzazione dell'area in concessione dovrà essere sottoposta nuovamente ad approvazione.

3.12. Per eventuali ritardati pagamenti il Concessionario è costituito, sin d'ora, in mora nella misura del tasso legale di interesse maggiorato di un punto.

3.13. La morosità oltre il ventiquattresimo mese configura, di fatto, la condizione di revoca, valutata unilateralmente dal concedente.

3.14. La revoca o qualsiasi altra forma di decadenza comporterà il ripristino dei luoghi; la consequenziale rimozione di eventuali manufatti avverrà a cura del Concessionario in un periodo non superiore a 12 mesi, a partire dalla data di notifica dell'atto di revoca o decadenza; in caso di inadempienza la rimozione e il ripristino sarà effettuata dal concedente con addebito delle spese al Concessionario (art. 378 L. 2248 del 20.03.1865 allegato F).

3.15. Tutte le spese in bollo, concessioni governative e quanto altro dovuto all'Erario per il presente decreto sono a carico del Concessionario.

3.16. La concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il Concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi.

3.17. Il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti.

3.18. La presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti e/o funzionari dello Stato, della Regione Campania e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

3.19. La Regione Campania ha la facoltà di rivedere ed aggiornare il canone in dipendenza di diverse imposizioni legislative ed è fatto obbligo al Concessionario di corrispondere le eventuali maggiorazioni.

3.20. Il Concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero della Regione Campania da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta.

3.21. Il Concessionario non può imporre e/o permettere che vengano imposte da altri servitù di qualsiasi natura, ed è tenuto a denunziare eventuali servitù abusive che riscontrasse sul bene oggetto della concessione, a pena dei danni e delle spese.

3.22. Questo Settore rimane estraneo a qualsiasi vertenza anche stragiudiziale che potesse essere mossa da chicchessia, in dipendenza dell'esercizio dell'attività.

3.23. L'Amministrazione della Regione Campania in qualsiasi momento, si riserva di imporre altre condizioni o revocare la concessione stessa, con preavviso di 15 gg., senza che il Concessionario abbia diritto ad indennità o compensi di sorta qualora:

3.23.1. si manifestino esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'uso privatistico o nel caso sopravvengano nuove e diverse disposizioni normative afferenti la materia;

3.23.2. il Concessionario contravvenga alle disposizioni elencate nella presente concessione.

3.24. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia dell'interessato, per decadenza, per morosità, per uso del bene in concessione per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto, per non uso del bene, mancata osservanza degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3.3. e 3.7., qualora dovessero venire a mancare le condizioni soggettive volute dalla Legge che debbono mantenersi per tutta la durata della concessione.

3.25. Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati presentati a corredo dell'istanza e le successive integrazioni, di cui alle premesse, che per espresso patto non si allegano.

3.26. I sigg Troiso Antonio e Zollo Angela eleggono il proprio domicilio, presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto, alla Contrada Serretelle del Comune di Benevento, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.

3.27. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile.

4. Il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

DISPONE

1. che il presente provvedimento sia trasmesso:
   1.1. in via telematica, a norma di procedura:
      1.1.1. alla Segreteria di Giunta;
      1.1.2. al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
      1.1.3. al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;
   1.2. in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:
      1.2.1. al sig. Troiso Antonio e Zollo Angela – Contrada Serretelle – 82100 Benevento;
      1.2.2. all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania - Napoli.

Avverso il presente atto, ai sensi della legge 241/90, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dott. Vincenzo Sibilio